

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione per esperti/-e in bioecologia della costruzione

28.6.2011

(corso modulare con esame finale)

Visto l'Articolo 28, capoverso 2, della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Con l'esame professionale si stabilisce se il/la candidato/-a possiede le conoscenze e le capacità necessarie per operare come esperto in bioecologia della costruzione. Un/a esperto/-a in bioecologia della costruzione deve essere in grado di applicare, in un progetto edilizio, i principi della bioecologia, di fornire consulenze, di dare specifici chiarimenti "in loco" e concretizzarli insieme al committente, affinché il proprio intervento garantisca standard bioecologici e possa migliorare la salute. L'esperto/-a, inoltre, deve avere una buona conoscenza dei materiali e saper ottimizzare i costi dell'opera in relazione alla sua durata e alla manutenzione.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Associazione Svizzera per la Costruzione Bioecologica ASCB

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da 5 a 9 membri, nominata dall'organo responsabile per un periodo di 2 anni.
- 2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.21 La commissione GQ:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
 - i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - j) tratta le domande e i ricorsi;
 - k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
 - l) decide il riconoscimento e l'accredito di altri titoli o prestazioni;
 - m) rende conto della propria attività alle istanze superiori e all'UFFT;
 - n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione ad un segretariato.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve indicare almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi

- a) ha svolto almeno due anni di pratica professionale in ambito edilizio ed è in possesso di un attestato di capacità in ambito edili o di una dichiarazione di equipollenza;
oppure
- b) ha svolto almeno quattro anni di pratica professionale in ambito edilizio ed è in possesso di un altro attestato federale o di una dichiarazione di equipollenza;
oppure
- c) ha svolto almeno sei anni di pratica professionale in ambito edilizio e può presentare una documentazione di cinque progetti propri realizzati

e dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41, della consegna puntuale della proposta di progetto così come della consegna puntuale e completa del lavoro di progetto.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere conseguiti almeno nove su dieci certificati di fine modulo.

Moduli:

- modulo 1: vita di una casa e biodiversità
- modulo 2: salute
- modulo 3: scelta dei materiali

- modulo 4: interni
- modulo 5: costruzioni bioecologiche
- modulo 6: concetti energetici sostenibili
- modulo 7: gestione dell'acqua e elettrobiologia
- modulo 8: architettura
- modulo 9: sostenibilità
- modulo 10: marketing

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile. Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici..

3.4 Spese

3.41 Il/la candidato/-a deve versare la tassa d'esame previa conferma della propria ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i/le candidati/-e ripetenti è fissata caso per caso dalla commissione GQ, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei/delle candidati/-e.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 15 candidati/-e adempiono alle condizioni d'ammissione.

4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.

4.13 Le persone candidate sono convocati/-e almeno tre settimane prima dell'inizio dell'esame.

La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data, dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti d'esame.

- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi dieci giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.
- 4.2 Ritiro**
- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro quattro settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Passato questo termine il ritiro è possibile solo per validi motivi, ovvero:
- maternità;
 - malattia e infortunio;
 - lutto familiare;
 - servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare e giustificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del proprio ritiro.
- 4.3 Mancata ammissione ed esclusione**
- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo non conseguiti personalmente o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- si avvale di ausili non autorizzati;
 - infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - tenta di ingannare gli esperti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la propria decisione.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, periti**
- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti (di questi solo uno al massimo può essere docente del corso preparatorio corrispondente) i quali determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti (di questi solo uno al massimo può essere docente del corso preparatorio corrispondente) presenziano agli esami orali, prendendo nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, per poi determinare di comune accordo la nota.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato..
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**
- 4.51 La commissione GQ decide in merito al superamento dell'esame al termine dello stesso, in una riunione alla quale parteciperà anche un rappresentante dell'UFFT invitato per tempo.

- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	modalità	durata	ponderazione
1 Lavoro di progetto	scritto	da consegnare prima	2
2 Presentazione del progetto	orale	20 min	1
3 Domande sul progetto	orale	30 min	1
4 Caso studio	scritto	4 h	1
Total 4 h 50 min.			

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle linee guida inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett.a.
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti viene espressa in note. Vengono applicate le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se:

- a) la nota complessiva è almeno 4.0;
- b) la parte d'esame 1 ha ottenuto una nota di almeno 4.0.

6.42 L'esame finale non è superato se il/la candidato/-a:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato/-a un certificato d'esame finale, dal quale dovrà risultare almeno quanto segue:

- a) conferma dei certificati di fine modulo richiesti o dei certificati equipollenti;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o meno dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 Se in una delle parti d'esame 1, 2 o 3 non si è raggiunta la sufficienza, si devono ripetere tutte e tre le parti. Se la parte d'esame 4 risulta insufficiente, questa può essere ripetuta separatamente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dall'UFFT su richiesta della commissione GQ e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale federale sono autorizzati a portare il seguente titolo registrato:

- Baubiologin bzw. Baubiologe mit eidgenössischem Fachausweis
- Ecobiologiste de la construction avec brevet fédéral
- Esperto in bioecologia della costruzione con attestato professionale federale

Quale traduzione in inglese viene consigliato: 'Building Biologist' with Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere richieste e motivazioni del ricorrente.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile, su proposta della commissione GQ, stabilisce la remunerazione dei membri della stessa e degli periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto sino ad ora vigente

Il regolamento del 3 Aprile 2000, sino ad ora vigente e concernente l'esame professionale di esperto in bioecologia della costruzione è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I/le ripetenti in base al regolamento del 3 aprile 2000 hanno la possibilità di rifare l'esame una prima e una seconda volta fino a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 luglio 2011.

10 APPROVAZIONE

Zurigo,

ASSOCIAZIONE SVIZZERA per la COSTRUZIONE BIOECOLOGICA ASCB

Il presidente:

Il membro del consiglio:

Jörg Watter

Ueli Schoch

Il presente regolamento è approvato.

Berna, *28.6.2011*

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice:

Prof.essa Dott.essa Ursula Renold